

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 57 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Ricorso " Molica Gabriele c/ Consiglio Provinciale e n.c. della dott.ssa Lo Presti Maria Gabriella". TAR Sic. Sez. CT. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA		<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>No</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE		<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA		<u>Si</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SGHEMBRI		<u>Si</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>No</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO		<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>Si</u>

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

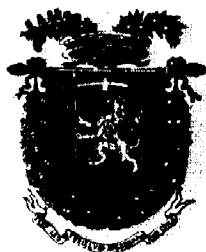
- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Ricorso " Molica Gabriele c/ Consiglio Provinciale e n.c. della dott.ssa Lo Presti Maria Gabriella". TAR Sic. Sez. CT. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato l'11/5/11 Molica Gabriele ha proposto ricorso innanzi al TAR Sic. Sez. Ct contro il Consiglio Provinciale di Messina e n.c. della dott.ssa Lo Presti Maria Gabriella per ottenere l'annullamento della delibera n.33 del 15/3/2011 relativa all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Provincia;

CONSIDERATO che, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

RITENUTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di € 2.500,00= comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), che a tal fine, per ragioni di indifferibilità ed urgenza, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

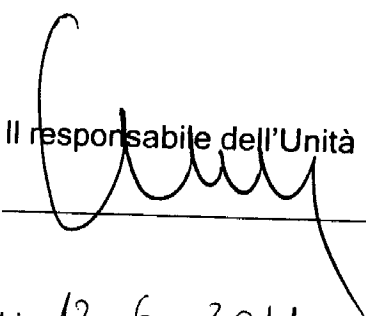
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a stare nel giudizio promosso innanzi al TAR Sic. Sez. CT, da Molica Gabriele contro il Consiglio Provinciale di quest'Ente e n.c. della dott.ssa Lo Presti Maria Gabriella, con atto notificato l'11/5/2011, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per spese e compensi al Legale incaricato della difesa di questa provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.2.500,00 comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta);

IMPUTARE la somma complessiva di €.2.500,00 per ragioni di indifferibilità ed urgenza al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

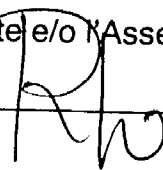
DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa


Li, 13-6-2011

IL DIRIGENTE

Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13.6.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 15 FEB 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dot. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

15 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1731 Atto _____ del _____
Importo € 2.500,00
Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011
Messina 30/12/11 Il funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dot. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Aw. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Aw. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012



SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

RICORSO

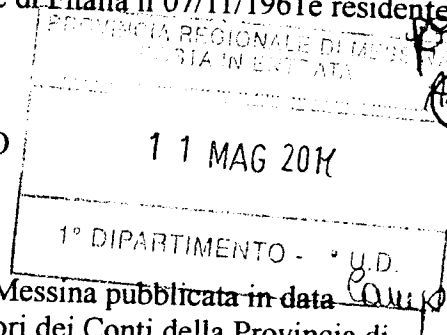
Per il Sig Molica gabriele nato amessina il 27/02/1961 e residente in Giardini Naxos Via Privata Nixa res I Giardini di Naxos rappresentato e difeso dall Avv Luciano Molica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in messina via Universita' n 1 giusta delega in calce al presente atto Avv Luciano Molica che elegge domicilio per il presente ricorso presso la segreteria del T.A.R. Catania sita in Via Milano 42/a Catania

CONTRO

Consiglio Provinciale di Messina in persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'Ufficio legale della Provincia Regionale di Messina

E nei confronti Dott Lo Presti Maria Gabriella nata a S Salvatore di Fitalia il 07/11/1961 e residente in S.Salvatore di Fitalia Via Caduti sul lavoro 7

PER L'ANNULLAMENTO



Della Delibera n 33 del 15/03/2011 del Consiglio Provinciale di Messina pubblicata in data 20/03/2011 e relativa all'elezione del Colleggio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina per il triennio 2011/2013

DIRITTO

Per violazione della legge che regola la normativa vigente in materia di elezione di organi collegiali di revisione per gli enti locali ovvero art.57, primo comma L142/90 nel testo recepito con modifiche dalla L.R.48/91

Per Travisamento dei fatti ,Manifesta illogicità' e manifesta ingiustizia ,

Per quanto attiene il travisamento dei fatti e la manifesta ingiustizia si chiarisce che, il Consiglio provinciale sulla scorta della conoscenza dell'istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili all'interno del quale sono fluiti tutti coloro i quali precedentemente risultavano iscritti presso i colleggi dei ragionieri successivamente all'abolizione degli stessi colleggi . Dimostrando una Manifesta illogicità' hanno ritenuto, e non e' luogo sapere sulla scorta di quale assunto, che diveniva impossibile essendosi l'ordine unificato alcuna distinzione tra le diverse categorie professionali. Quando invece, basta una semplice consultazione anche telematica sul sito di ogni Ordine Provinciale dei Dottori commercialisti, per verificare se lo stesso risulta dottore commercialista o ragioniere

Per manifesta ingiustizia in quanto a far seguito dalle giuste premesse esposte sia nell avviso di nomina che nelle premesse della delibera tendenti alla tutela e garanzia oltre che per visibilità professionale delle due distinte categorie professionali. Sulla scorta della presunta indistinguibilità delle categorie professionali di appartenenza , non hanno ritenuto necessario adeguarsi ai dettami imposti dalla legge che regola la normativa dell'elezione dei colleggi di revisione per gli enti locali

PROT. N. 346 / cons.
del 23/05/2011

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
20/05/2011
Protocollo n°0018675/11

che specificatamente recita riguardo ai due componenti l'esigenza che gli stessi vengano reperiti
differentemente dalle due diverse categorie professionali. Dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri che se pur riuniti in unico Albo dei Dottori Commercialisti sino alla data del 2016 salve
fatte le eventuali e successive modigiche che potranno intervenire risultano a tutti gli effetti due
Distinte e separate categorie professionali in tutto e per tutto dal titolo conseguito, alla differente
abilitazione, al distinto raggruppamento all'interno dell'ordine, dal distinto riconoscimento ai fini
rappresentativi dettati dallo stesso Tesserino di riconoscimento di appartenenza all'albo dei Dottori
commercialisti che rilasciato dallo stesso ai singoli iscritti riporta chiaramente la differente qualifica
di dottore commercialista o di Ragioniere.

In Fatto ed in Diritto

Successivamente alla predisposizione dell'avviso pubblico della nomina del collegio dei revisori
dei conti per il triennio 2011/2013 redatto a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Provinciale di Messina, e pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Provincia a firma
dell'attuale Presidente Ricevuto sul sito web della provincia e su diversi quotidiani locali; si rendeva
pubblica la necessita di dovere procedere all'elezione del nuovo Collegio dei Revisori per il
triennio 2011/2013, predisponendo il termine ultimo entro il quale dovevano pervenire tutte le
eventuali proposte di disponibilita' all'assegnazione del detto incarico; in ossequio alle disposizioni
di legge vigenti in materia di elezione del detto organo. Si precisavano le caratteristiche
professionali che gli aspiranti dovevano possedere e pertanto, si specificava che: L'intero collegio
doveva essere formato da Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio sarebbe stato scelto tra i Revisori Contabili

Un componente tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti

Un componente tra gli iscritti al Collegio dei Ragionieri

Quindi se l'intero collegio doveva possedere comunque la qualifica di revisore contabile e per
l'assegnazione della carica di Presidente solo tale qualifica era richiesta.. Per quanto attiene alla
figura dei due componenti :

Si Specificava chiaramente che . gli stessi :

oltre come detto a ricoprire la carica di revisore contabile ,dovevano essere scelti l'uno dalla
categoria dei Ragionieri, l'altro dalla categoria dei Dottori Commercialisti.

Nel Prosieguo decorso il termine assegnato per la presentazione delle dette proposte di disponibilita'
all'assegnazione dell'incarico. stabilito alla data del 10/01/2011. Da Parte Dell'Ufficio Atti del
Consiglio Provinciale di Messina Venivano predisposti tre specifici elenchi accorpanti le tre
distinte categorie(Revisori contabili ,Dottori commercialisti. Ragionieri,) in relazione alle domande
pervenute entro i termini. Tanto per una esatta individuazione degli aspiranti a ricoprire l'incarico.
Solo per chiarezza d'informazione si precisa che le tre diverse categorie professionali sono tutte
distintamente assoggettate ad un preventivo esame di abilitazione professionale specifico.
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 15 /03/2011 con Delibera n33 dopo un evidente situazione
confusionale, solo verso le 14 decideva di procedere a tale elezione DISATTENDENDO
totalmente quanto specificato in premessa , sia nell'avviso pubblico del bando di partecipazione
, che nelle premesse della delibera di cui facevano parte i tre distinti elenchi dei professionisti
aspiranti all'assegnazione dell'incarico. Con un emendamento presentato e votato favorevolmente .
Si e' destabilizzato lo spirito della normativa , Asserendo l'assurda tesi che il raggruppamento delle
due distinte categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri in un unico ordine
denominato ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, impediva una qualsivoglia

possibilita' di distinzione e/o differenziazione della categoria professionale di appartenenza originaria. Votando favorevolmente l'emendamento il Consiglio decideva di non procedere piu' all'elezione utilizzando le schede elettorali precedentemente predisposte e riportanti le singole e distinte categorie professionali di appartenenza degli aspiranti, ne' tanto meno considerando i tre distinti elenchi predisposti per le tre differenti categorie professionali. Si procedeva, quindi se pur a scrutinio segreto all'elezione su singoli fogli in bianco, chiarendo che chi avrebbe riportato il maggior numero di voti sarebbe stato eletto quale presidente ed a procedere i successivi due sarebbero stati proclamati componenti, a prescindere dalle qualifiche professionali di appartenenza. Cosi' facendo veniva ignorata la specifica prescrizione legislativa che prevedeva la scelta dei due componenti facenti parte dell'organismo collegiale venissero scelti distintamente dalle due diverse categorie professionali con Chiara ed Evidente elusione di un principio dettato a tutela della rappresentativita' della categoria professionale dei Ragionieri.

Ad elezione avvenuta

In ottemperanza alle singole preferenze ottenute come di seguito riportate:

Dott. Cannavo' Francesco 15 voti (rev Contabile)

Dott.ssa Lo Presti Maria Gabriella 11 voti (Rev Contabile, Dottore Commercialista)

Dott Perrone Diego 9 voti (Rev Contabile, Dottore Commercialista)

Dott.Molica Gabriele 1 voto (Rev.Contabile, Dottore Commercialista ,Ragioniere,)

Si procedeva alla proclamazione degli eletti .

Eleggendo Presidente il Dott Cannavo' Francesco con voti 15 (Revisore contabile) (unica qualifica richiesta)

componente la Dott .ssa Lo Presti Maria Gabriella con voti 11 (Revisore Contabile,Dottore Commercialista)

componente il Dott. Perrone Diego con voti 9 (Revisore Contabile,Dottore Commercialista)

Proclamazione che ,se per quanto attiene la figura del presidente nulla si ha da eccepire. Relativamente a quella dei due componenti Si Evince che ,se pur in garanzia di uno dei requisiti necessari per l'elezione ovvero la qualifica di revisore contabile ;Permane l'inequivocabile elusione del secondo principio dettato dalla normativa e dal dettato procedurale presunto in narrativa e successivamente non adottato. Ovvero la differente seconda distinta qualifica professionale che prevedeva l'elezione di un componente scelto tra i dottori commercialisti, e di un secondo componente scelto tra i Ragionieri.

I Due proclamati eletti sono entrambi Esclusivamente Dottori Commercialisti e mai hanno conseguito ne' il diploma di Ragioniere ne' conseguenzialmente l'abilitazione professionale come Ragionieri

Ora se e' pur vero che l'Albo nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ha unificato a se' le distinte categorie ; e' notorio che tale evento scaturisce anche per evidente equivalenza dell'attivita' professionale svolta e per lo scioglimento di quelli che erano i collegi dei ragionieri a livello provinciale, ma che di fatto mantenendo perfetta autonomia si sono unificati in un unico ordine. Permane pero' una chiara ed evidente distinzione tra le due differenti categorie professionali che restera permanente sino alla data del 2016 data in cui si prevede che la normativa subira' delle variazioni. Allo stato attuale e sino ad eventuali future variazioni . Risulta palese una netta differenziazione tra gli iscritti all albo con la diversa qualifica di ragioniere o di dottore commercialista che poi genericamente, ma riportando sempre ai fini dell'identificazione del singolo professionista lo specifico titolo vengono racchiusi nella categoria A dei Dottori commercialisti a distinzione degli Esperti contabili che a tutt'altra abilitazione sono soggetti . Si pensi che le due categorie (dottori commercialisti e ragionieri) anche al momento dell'elezione

interna del consiglio che ne rappresenterà l'intero Ordine a livello provinciale, viene effettuato con due distinti seggi elettorali ed elenchi separati degli iscritti. Si pensi altresì che l'obbligatorio tirocinio necessario ai fini di potere sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale deve essere comunque praticato presso lo studio di un ragioniere o di un dottore commercialista a seconda dell'abilitazione che si intende conseguire. Differente risulta lo stesso titolo di studio necessario per accedere al preventivo periodo di pratica professionale obbligatoria. Ovvero per l'accesso di un ragioniere che intende abilitarsi all'esercizio professionale basterà avere conseguito un diploma di ragioneria, per l'abilitazione del dottore commercialista preventivamente al periodo di tirocinio ed esame di abilitazione sarà necessario avere conseguito la laurea.

Si precisa che nel suddetto Albo possono esistere delle figure professionali le quali detengono entrambe le due differenti abilitazioni (Ragioniere e Dottore Commercialista) conseguite per logiche temporali nel prosieguo dei propri studi e che, in questo, e solo in questo caso possono a loro piacimento detenendo entrambe le abilitazioni, ed entrambi i titoli di studio idonei, scegliere indistintamente di iscriversi al detto Albo come commercialisti o come ragionieri. Come già detto i due Componenti proclamati Eletti non dispongono di tale duplice Abilitazione ma risultano esclusivamente avere conseguito l'abilitazione come Dottori Commercialisti.

Tale circostanza a parere del ricorrente, impedisce agli stessi di eventualmente poter sanare grazie comunque alla detenzione dell'ulteriore titolo professionale di abilitazione all'esercizio professionale, di ragioniere l'elusione dello spirito della normativa che regola l'elezione del collegio dei revisori per gli enti locali che palesemente tende a garantire le due diverse e distinte professionalità. (Commercialisti e Ragionieri).

Ad ulteriore aggravio e quindi violazione delle norme previste dalla normativa vigente. Uno tra i due componenti votati e successivamente proclamato eletto, ovvero la Dott. Maria Gabriella Lo Presti, risulta in stato d'incompatibilità con il nuovo incarico di componente del collegio dei Revisori in quanto già a far luogo dalla data del 2009 ovvero con Delibera n. 59 del 23/04/2009 dell'attuale Consiglio Provinciale di Messina risulta essere stata eletta, dallo stesso Consiglio provinciale, quale Componente Effettivo del Comitato per le Pari Opportunità della stessa Provincia Regionale di Messina. Tale carica perdura per il periodo di durata del consiglio. La Normativa vigente e nello specifico, lo Statuto della Provincia Regionale di Messina, definisce quale "Organo Istituzionale" della stessa Provincia il Comitato per le pari opportunità così come la Giunta Provinciale ecc. ecc..

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua interezza è collegialmente organo di controllo degli organi Istituzionali. Tale duplice figura di controllore e controllato appare a parere dello scrivente abbastanza impropria.

Per i superiori motivi esposti Voglia Codesto On. Le Tribunale.
In via Pregiudiziale,

accogliendo i motivi su esposti dallo scrivente sulla scorta di una evidente elusione dell'intenzione del legislatore tendente a garantire visibilità ad entrambe le categorie professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri stante una chiara elusione della categoria professionale dei Ragionieri discriminata

Accogliendo ancora le motivazioni addotte dallo scrivente in merito alla presunta incompatibilità nello specifico del componente Dott. Lo Presti la quale assume la duplice funzione di componente di un Organo di controllo e di componente di organo Istituzionale e quindi soggetto al detto controllo, Disporre che

Il Consiglio Provinciale di Messina, procedendo nella lista degli aventi riportato preferenze, vada a proclamare eletto quale componente del collegio dei revisori, il mio assistito Dott. Gabriele Molica componente uscente del precedente collegio che risulta essere l'unico ad avere riportato una preferenza al di fuori dei già proclamati eletti.

Tale nuova proclamazione andrebbe a sanare, sia lo stato d'incompatibilità, che la chiara elusione dell'intento legislativo di salvaguardia delle due distinte categorie professionali. In considerazione del fatto che come si evince chiaramente dalla certificazione allegata e rilasciata dall'Ordine dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina il Dott Gabriele Molica Risulta essere Abilitato all'esercizio della libera professione di ragioniere a far luogo dal giugno del 1982 data di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di ragioniere previo conseguimento del Diploma di ragioniere, degli anni di tirocinio previsti, e del superamento del previsto esame di abilitazione tenutosi nella sessione di esami dell'anno 1981 chiusa a giugno 1982.

Contemporaneamente risulta abilitato all'esercizio della libera professione di dottore commercialista a far luogo dal 01/04/1987 oltre ad essere iscritto quale Revisore Contabile. Come altrsi' evinto dall'Ufficio Affari del Consiglio che al momento della redazione dei singoli e differenti elenchi degli aspiranti all'incarico inseri' il mio assistito in tutti e tre i differenti elenchi prestabiliti (Revisori, Dottori Commercialisti, Ragionieri) in quanto a pieno titolo ne faceva parte.

In via subordinata

Dichiarare nulla per gli stessi motivi su esposti la delibera n 33 del 15/03/2011 annullando per evidenti vizi l'avvenuta elezione dell'organo di revisione contabile ed ordinare che il Consiglio Provinciale di Messina proceda ad una nuova elezione del collegio dei Revisori dei conti Si allega al presente ricorso redatto in cinque copie :

- 1) Copia Delibera del Consiglio Provinciale del 15/03/2011 n 33 pubblicata in data 30/03/2011 recante l'elezione dell'organo di revisione
- 2) Copia del Bando di avviso pubblico predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale che sanciva i termini ed i requisiti per la partecipazione dei liberi professionisti che intendevano candidarsi all'elezione dell'organo di revisione contabile
- 3) Copia del certificato rilasciato dall'ordine dei dottori commercialisti di messina comprovante la duplice abilitazione all'esercizio della professione sia di Ragioniere che di Dottore commercialista del Dott Gabriele Molica
- 4) Copia degli Elenchi predisposti dall'Ufficio Affari del Consiglio Provinciale portanti le richieste di partecipazioni Distinte per le tre differenti categorie
- 5) Copia riferimento art.57 della L142/1990 primo comma con modifiche della L.R.48/91 recante le disposizioni in materia di elezioni del Collegio in merito alle modalita
- 6) Copia del versamento del contributo unico dell'importo di euro ~~500~~ versato, il Messina li'

(Dott.Gabriele Molica)
(Avv.Luciano Molica)

Gabriele Molica

Luciano Molica

DELEGA

Delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.Luciano Molica eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Messina Via Universita' n1. Conferendogli ogni piu ampio potere di legge compreso quello di transigere e farsi sostituire (Gabriele Molica)

Gabriele Molica

Vera la firma

Luciano Molica

(Avv.Luciano Molica)

IL PRESENTE RICORSO E GLI ALLEGATI VENGONO RESI OLTRE CHE IN FORMA CARTACEA SU SUPPORTI MAGNETICI (CD) IN FILE WORD E FILE PDF

H. K. G. M. 04

ELENCO DOMANDE PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

	N. ISCR.
1. MORALES STEFANO NATO A VIBO VALENTIA IL 22/02/1971 PRATICA ENTRATA AL PROT. 43645/10 DEL 14/12/10	90378
2. LOPRESTI MARIA GABRIELLA NATA A SAN SALVATORE DI FITALIA IL 07/11/1961 PRATICA ENTRATA AL PROT. 44139/10 DEL 17/12/10	90295
3. CHIOFALO MASSIMO NATO A SAN FILIPPO DEL MELA IL 28/05/1972 (NON RIPORTA N. DI ISCRIZIONE) PRATICA ENTRATA AL PROT. 44321 DEL 20/12/10 (NO DATI SENSIBILI E DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA' COME PREVISTO DALL'AVVISO)	
4. TRASACCO SALVATORE ALESSANDRO NATO A SIRACUSA IL 02/09/1971 PRATICA ENTRATA AL PROT. 44787 DEL 22/12/10	135910
5. PERRONE DIEGO NATO A CATANIA IL 25/07/1953 PRATICA ENTRATA AL PROT. 46185 DEL 30/12/10	(NON RIPORTA N. DI ISCRIZIONE)
6. GALLO GIOVANNI NATO A MESSINA IL 21/11/1964 PRATICA ENTRATA AL PROT. 46188 DEL 30/12/10	(NON RIPORTA N. DI ISCRIZIONE)
7. PICONE FILIPPO NATO A CARINI (PA) IL 14/02/1969 PRATICA ENTRATA AL PROT. 46190 DEL 31/12/10	128070
8. CIGALA GIOVANNI NATO A PACE DEL MELA IL 16/12/1960 PRATICA ENTRATA AL PROT. 46297 DEL 30/12/10	(NON RIPORTA N. DI ISCRIZIONE)
9. PICCIONE DOMENICO NATO A MESSINA IL 30/07/1958 PRATICA ENTRATA AL PROT. 46333 DEL 31/12/10	90446
10. RIZZO GIUSEPPE NATO A MILAZZO IL 12/12/1973 PRATICA ENTRATA AL PROT. 46365 DEL 31/12/10	158130

P

11. **MOLICA GABRIELE** NATO A MESSINA IL 27/02/1961
PRATICA ENTRATA AL PROT. 73 DEL 03/01/11

(NON RIPORTA N. DI ISCRIZIONE)

12. **LEMBO FRANCESCO** NATO A PATTI (ME) IL 25/10/1973
PRATICA ENTRATA AL PROT. 321 DEL 04/01/11
PRATICA ENTRATA AL PROT. 962 DEL 10/01/11

133557

13. **FALZEA CLAUDIO** NATO A MESSINA IL 02/03/1966
PRATICA ENTRATA AL PROT. 757 DEL 07/01/11 (QUALE PRESIDENTE)

90110

14. **VALENTINO FRANCESCA** NATA A PAOLA (CS) IL 05/07/1978
PRATICA ENTRATA AL PROT. 759 DEL 07/01/01

158828

15. **MANERA SEBASTIANO** NATO A GALATI MAMERTINO IL 01/09/1976
PRATICA ENTRATA AL N. 893 DEL 10/01/11

158737

16. **SCALISI CARMELO** NATO A UCRIA (ME) IL 18/11/1946
PRATICA ENTRATA AL N. 951 DEL 10/01/11

88

17. **CANNAVO' FRANCESCO** NATO A MESSINA IL 06/09/1947
PRATICA ENTRATA AL PROT. 985 DEL 10/01/11 (QUALE PRESIDENTE)

(NON RIPORTA N. DI ISCRIZIONE)

18. **MINUTI ANDREANA** NATA A S. LUCIA DEL MELA (ME) IL 13/06/1963
PRATICA ENTRATA AL N. 1420 DEL 13/01/11 (TIMBRO POSTALE 08/01/11)

90369

19. **SOTTILE SEBASTIANO** NATO A BARCELLONA P.G. (ME) IL 25/09/1967
PRATICA ENTRATA AL N. 1461 DEL 13/01/11 (TIMBRO POSTALE 10/01/11)

138737

f

11. **MOLICA GABRIELE** NATO A MESSINA IL 27/02/1961
PRATICA ENTRATA AL PROT. 73 DEL 03/01/11

12. **LEMBO FRANCESCO** NATO A PATTI (ME) IL 25/10/1973
PRATICA ENTRATA AL PROT. 321 DEL 04/01/11
PRATICA ENTRATA AL PROT. 962 DEL 10/01/11

13. **FALZEA CLAUDIO** NATO A MESSINA IL 02/03/1966
PRATICA ENTRATA AL PROT. 793 DEL 07/01/11 (QUALE COMPONENTE)

14. **VALENTINO FRANCESCA** NATA A PAOLA (CS) IL 05/07/1978
PRATICA ENTRATA AL PROT. 759 DEL 07/01/01

15. **MANERA SEBASTIANO** NATO A GALATI MAMERTINO IL 01/09/1976
PRATICA ENTRATA AL N. 893 DEL 10/01/11

16. **SCALISI CARMELO** NATO A UCRIA (ME) IL 18/11/1946
PRATICA ENTRATA AL N. 951 DEL 10/01/11

17. **CANNAVO' FRANCESCO** NATO A MESSINA IL 06/09/1947
PRATICA ENTRATA AL PROT. 785 DEL 07/01/11 (QUALE COMPONENTE)

18. **MINUTI ANDREANA** NATA A S. LUCIA DEL MELA (ME) IL 13/06/1963 (NON SI EVINCE SE E' ISCRITTA ALL'ORDINE)
PRATICA ENTRATA AL N. 1420 DEL 13/01/11 (TIMBRO POSTALE 08/01/11)

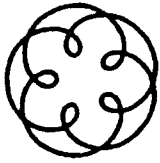
19. **SOTTILE SEBASTIANO** NATO A BARCELLONA P.G. (ME) IL 25/09/1967
PRATICA ENTRATA AL N. 1461 DEL 13/01/11 (TIMBRO POSTALE 10/01/11)

h

ISCRITTI ALL'ORDINE DEI RAGIONIERI

- 1) **MOLICA GABRIELE** NATO A MESSINA IL 27/02/1961
PRATICA ENTRATA AL PROT. 73 DEL 03/01/11
- 2) **LEMBO FRANCESCO** NATO A PATTI (ME) IL 25/10/1973
PRATICA ENTRATA AL PROT. 321 DEL 04/01/11
PRATICA ENTRATA AL PROT. 962 DEL 10/01/11

V. *Dr. L. L. L.*



Accegeto n° 03

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Messina**
Circoscrizione dei Tribunali di Messina e di Mistretta

98122 Messina Via S. M. Alemanna, 25 – tel. 090/694578 – 2926566 telefax 090/694972

Prot. n° 1270/2011
G.O.

* * * * *

Vista la richiesta di MOLICA GABRIELE;

Visti gli atti di Ufficio;

SI CERTIFICA CHE

il Signor MOLICA GABRIELE

nato a MESSINA il 27.02.1961

codice fiscale MLC GRL 61B27 F158T

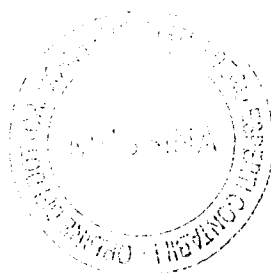
residente in GIARDINI NAXOS (ME) in Via Privata Nixa Residence "I Giardini di Naxos"

con studio in MESSINA in Via Setajoli, n° 23

ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Ragioniere e Perito Commerciale nella sessione di esami dell'anno 1981 chiusa a giugno 1982;
risulta iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina - Sezione "A" Commercialisti - al n° 262/A, con anzianità dal 01.04.1987.

Si rilascia il presente, a richiesta dell'interessato, in carta semplice, per gli usi ove la legge non prescrive il bollo.

Messina, 29 FEB. 2011



IL PRESIDENTE

(Dott. Santo Cutugno)

Allegato n° 02

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia Regionale di Messina – Triennio 2011 – 2013.

Il Presidente della Provincia

Rende noto

che il Consiglio Provinciale di Messina, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 48/91 dovrà procedere, con votazione a scrutinio segreto, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2011 – 2013.

Detto Collegio sarà composto da tre membri scelti:

- a) Uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti, il quale funge da Presidente;
- b) Uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
- c) Uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

Gli interessati potranno far pervenire, entro e non oltre il 10 Gennaio 2011, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita istanza indirizzandola all'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia Regionale di Messina – Corso Cavour, 1 – 98122 Messina.

L'Ufficio Atti del Consiglio Provinciale provvederà alla predisposizione di apposito elenco da sottoporre al Consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione .

Nell'istanza di disponibilità i candidati dovranno allegare apposito curriculum comprovante il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dichiarare l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico eventualmente da ricoprire.

L'istanza deve essere corredata inoltre da apposita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili.

Il presente avviso sarà pubblicato: sul sito web della Provincia Regionale di Messina all'indirizzo www.provincia.messina.it e all'Albo Pretorio dell'Ente. L'estratto dell'avviso sarà pubblicato sui quotidiani "Libero" e "Gazzetta del sud" e sul settimanale "Centonove".

Il Presidente della Provincia Regionale
On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto

2/15

Allegato n° 5

L'ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DI PROVINCIE E COMUNI NELL'ORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO

Dott.ssa Innocenza Battaglia

1. Premessa. 2. Il quadro normativo. 3. I requisiti. 4. Modalità di elezione. 5. Compenso

1. PREMESSA

L'organo di revisione contabile, nell'ambito dell'ordinamento degli Enti Locali, è chiamato a svolgere compiti estremamente variegati ed, al contempo assai analitici, che coinvolgono tout court l'attività gestionale dell'ente. Dette funzioni, peraltro accresciute dalle ultime leggi finanziarie, possono riassumersi come segue¹:

1. Attività di vigilanza (preventiva e consuntiva) sulla regolarità contabile e finanziaria, fondata soprattutto sull'applicazione delle norme relative alla contabilità pubblica.
2. Attività di vigilanza (preventiva e consuntiva) sulla regolarità economica riferibile a principi e tecniche della scienza aziendale, onde definire i livelli di efficienza, produttività ed economicità raggiunti nella gestione dell'ente.
3. Attività di collaborazione nei confronti del Consiglio, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

Dal quadro sopra delineato, anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative in materia di controlli ed alla eliminazione dal sistema di pregresse incisive forme di controllo esterno, emerge il fondamentale ruolo che l'organo de quo riveste, assumendo una connotazione di imparzialità per così dire tutoria che ne rendono possibile la configurazione in termini di "authority indipendente"², per l'indipendenza, l'estraneità e terzietà rispetto agli interessi dell'ente che caratterizzano i revisori contabili, in base a quanto previsto dal dato normativo e dalle funzioni connesse.

2. IL QUADRO NORMATIVO

La materia esaminata, per quanto concerne l'ordinamento della Regione Siciliana, è disciplinata dall'art. 57 della L. 142/1990 come recepita ed integrata dall'art. 1 della L.R. 48/1991 che regola le modalità di elezione dell'organo, i requisiti di appartenenza dei suoi componenti, la durata, la revoca e le funzioni, nonché dagli artt. 235, 236, 238 e 241 del D. Lgs. 267/2000³, giusto rinvio alle disposizioni statali afferenti operato dal comma 10 del citato articolo 57 per quanto riguarda la disciplina relativa al trattamento economico, al numero degli incarichi ed ai divieti.

Particolarmente esaustivo risulta, inoltre, il quadro sulle problematiche connesse alla elezione dell'organo di Revisione delineato dalla Circolare dell'Assessorato Regionale Enti locali n. 1432 del 19 febbraio 2003.

Si ricorda, altresì, l'art. 9 della L.R. 15/1993 che ha stabilito i requisiti che debbono possedere il presidente e i componenti dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, in particolare prevedendo per tutti l'obbligo dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito con D.Lgs. 88/1992 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Infine, si fa presente che agli organi di revisione si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi limitatamente agli artt. 2, 3-comma 1, 4-comma 1, 5 comma 1 e 6 del Decreto legge n. 293/1994 convertito in Legge n. 444/1994. Tanto è espressamente previsto dall'art. 235

comma 1 del D.Lgs. 267/2000. La mancata inclusione dell'art. 4 comma 2, fa sì che, in caso di omessa elezione dell'organo di revisione da parte del competente Consiglio entro il termine di prorogatio, non si verifica il trasferimento del potere di nomina in capo al presidente dell'organo inadempiente. Pertanto, in Sicilia, stante la competenza di vigilanza e controllo prevista dall'OREELL sugli enti locali da parte dell'Assessorato Regionale alla famiglia, alle Politiche sociali ed alle Autonomie locali, trova applicazione la normativa sui controlli sostitutivi ex art. 44 della L.R. 44/1991 e s.m.i., con il dispiegamento dell'eventuale intervento di un Commissario ad acta di nomina regionale.

3. I REQUISITI

A norma del II comma dell'art. 57 della L. 142/1990 come recepita ed integrata dall'art. 1 della L.R. 48/1991, il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti, che devono essere scelti:

- a. uno tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b. uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c. uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

Detta disposizione deve essere letta, nell'ordinamento siciliano, in combinato disposto con l'art. 9 della L.R. 15/1993 sopra citato, il quale prevede l'iscrizione al registro dei revisori contabili per presidente e componenti dell'organo di revisione; ne deriva che quest'ultimo requisito deve essere, comunque, posseduto da tutti i componenti del collegio de quo, ragion per cui i membri di cui alle lett. b) e c) devono possedere anche il requisito dell'iscrizione agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri oltre a quello della iscrizione al registro dei revisori contabili.

Deve, altresì, precisarsi che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un revisore unico, che abbia i requisiti di cui alla lettera a), b) o c), fermo restando, in ogni caso, il requisito di cui all'art. 9 della L.R. 15/1993.

I revisori dei conti sono rieleggibili per una sola volta, secondo quanto previsto da comma 3 dell'art. 57 della L. 142/1990 come recepita ed integrata dall'art. 1 della L.R. 48/1991; la legge non specifica la rilevanza di un eventuale interruzione temporale dopo i primi due mandati. Si è ritenuto che se il legislatore avesse voluto limitare solamente la rielezione consecutiva, avrebbe introdotto nel testo della norma un'esplicita previsione in tal senso, ad esempio introducendo un avverbio quale "consecutivamente" od altra espressione analoga. In mancanza, in applicazione del principio per cui "ubi voluit lex dixit, ubi noluit tacuit", secondo opinione prevalente, la rieleggibilità è consentita in assoluto per una sola volta, per cui un soggetto non può essere eletto se durante il secondo incarico sia intervenuta una interruzione temporale che abbia dato luogo ad un mandato poi conclusosi prima della sua naturale scadenza. Ciò, d'altronde, appare conforme alla voluntas ed alla ratio legis di scongiurare la cosiddetta "perpetuatio" e per essa una eccessiva familiarizzazione con l'ambiente controllato, ciò che nel tempo potrebbe inficiare la terzietà ed obbiettività del ruolo di verifica in questione.

Altri requisiti ineriscono alle ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché ad i limiti di affidamento degli incarichi di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000 cui si rimanda.

4. MODALITA' DI ELEZIONE

Quanto alle modalità di elezione del Collegio l'art. 57, primo comma L. 142/90, nel testo recepito con modifiche dalla L. R. 48/91, nel disporre che i Consigli Comunali eleggono, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da tre membri, deve correlarsi alla disposizione di cui al successivo secondo comma, a tenore del quale i componenti del collegio dei revisori debbono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri; pertanto se il voto deve essere limitato ad un componente,

SP. ... ALASSINA

Al ...
io ...
rispetto per la ...
Sig. Consiglio Provinciale in persona del suo Presidente,
nel suo domicilio ...
indichiamo ...
di legge ...
Messina ...

nell'imp. n. 10 Campo Armonia 74

L'Ufficio Giudiziario

11/5/11

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
GIULIO DOMENICO
M. MESSINA

16373

14 PP
6

10 100 2000